



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(in attuazione dell'articolo 18 comma 6 dello Statuto associativo)

**- approvato dal Consiglio Direttivo
il 21 maggio 2012 -**

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. L'Associazione Parco Certosa, ai sensi dell'art. 18 comma 6 dello Statuto, adotta il presente Regolamento contenente le norme che disciplinano le operazioni di elezione del Consiglio Direttivo.

TITOLO I
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA
VOTAZIONE

Art. 2
Elettorato attivo e passivo

1. A norma dell'art. 4 comma 2 lett. b) e dell'art. 7 comma 2 dello Statuto hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche associative tutti i Soci che abbiano compiuto la maggiore età purché iscritti all'Associazione da almeno 15 (quindici) giorni. Tale numero di giorni è computato antecedentemente alla data della delibera del Consiglio Direttivo di indizione dell'elezione.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1 non godono dell'elettorato attivo e passivo i seguenti soggetti:
 - a) i Soci che risultano sospesi ai sensi dell'art. 5 comma 4 dello Statuto, nel caso in cui il periodo di sospensione abbia termine nel giorno in cui è convocata l'Assemblea elettorale di cui all'art. 6 ovvero in un giorno ad esso successivo e, qualora gli stessi avessero presentato ricorso avverso alla sospensione al Comitato dei Garanti, tale organo, alla data dell'adozione della delibera di indizione dell'elezione, si fosse già espresso in senso favorevole alla conferma del provvedimento disciplinare;
 - b) i Soci espulsi ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. c) dello Statuto, a condizione che alla data dell'adozione della delibera di indizione dell'elezione, qualora gli stessi avessero presentato ricorso avverso all'espulsione al Comitato dei Garanti, tale organo si fosse già espresso in senso favorevole alla

conferma del provvedimento disciplinare.

3. Le deliberazioni del Comitato dei Garanti relative ai ricorsi avversi ai provvedimenti di sospensione ed espulsione di cui al precedente comma 2 sono sospese per tutto il periodo intercorrente tra la data dell'adozione della delibera di indizione dell'elezione ed il giorno di svolgimento dell'Assemblea elettorale. In base a quanto previsto dal periodo precedente ed ai sensi dell'art. 5 comma 5 dello Statuto, il Socio espulso o sospeso, in pendenza della deliberazione del Comitato dei Garanti, conserva il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 3
Indizione dell'elezione

1. Non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente alla data di scadenza del mandato il Consiglio Direttivo indice la nuova elezione, fissandone la data e dandone comunicazione a tutti i Soci attraverso almeno due delle seguenti modalità:
 - a) comunicazione con lettera spedita tramite posta ordinaria o recapitata a mano nella cassetta postale dei Soci;
 - b) e-mail;
 - c) pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Associazione.
2. La comunicazione ai Soci che non dispongono di un indirizzo e-mail deve avvenire sempre mediante lettera spedita tramite posta ordinaria o recapitata a mano nella loro cassetta postale. In caso di comprovata impossibilità ad effettuare il recapito la comunicazione di cui al precedente comma 1 si intende eseguita qualora sia stata realizzata la pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Associazione.
3. La comunicazione di indizione dell'elezione deve contenere obbligatoriamente quanto segue:
 - a) l'invito rivolto a tutti i Soci ad avanzare la propria candidatura a Consigliere ed il termine, stabilito ai sensi del successivo art. 5 comma 1, entro il quale essa potrà essere presentata;
 - b) la data di svolgimento dell'Assemblea elettorale.

Art. 4
***L'Organo di garanzia del
procedimento elettorale***

1. All'atto dell'indizione dell'elezione o, al massimo, entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo, il Consiglio Direttivo provvede a nominare l'Organo di garanzia del procedimento elettorale, che svolgerà tutte formalità relative all'elezione, sarà responsabile della corretta esecuzione delle operazioni elettorali e deciderà in merito a qualsiasi contenzioso.
2. L'Organo di garanzia è composto da uno o più Soci. I componenti dell'Organo non sono candidabili per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui l'Organo si componga di più membri gli stessi nominano il Presidente.
4. I componenti dell'Organo di garanzia del procedimento elettorale sono sostituiti dal Consiglio Direttivo in caso di dimissioni od impedimento. Nei casi di urgenza, la sostituzione può essere disposta dal Presidente dell'Associazione.
5. L'Organo è tenuto a predisporre tutto il materiale utile allo svolgimento dell'elezione, comprese le schede elettorali che dovranno riportare i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di Consigliere. Il Consiglio Direttivo uscente è tenuto a collaborare fattivamente e lealmente con l'Organo di garanzia.

Art. 5
Presentazione delle candidature

1. Il termine per la presentazione delle candidature a Consigliere da parte dei Soci non può essere inferiore a 14 (quattordici) giorni dalla data di indizione dell'elezione.
2. Ogni Socio può comunicare la propria disponibilità per la candidatura a Consigliere, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo nella delibera di indizione dell'elezione, tramite almeno una delle seguenti modalità:
 - a) e-mail inviata all'indirizzo ufficiale dell'Associazione;
 - b) lettera trasmessa via posta ovvero dichiarazione scritta inserita nella

- cassetta postale dell'Associazione. Tali documenti dovranno pervenire entro il termine di scadenza della presentazione delle candidature;
- c) dichiarazione scritta consegnata al Presidente dell'Associazione;
- d) dichiarazione verbale effettuata all'Organo di garanzia.
3. I Consiglieri uscenti, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dello Statuto, sono rieleggibili.
4. Non possono essere eletti Consiglieri, in base a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 dello Statuto, i soggetti che ricoprono incarichi esecutivi o di rappresentanza politica ed istituzionale in partiti e movimenti politici nazionali e locali.
5. L'Organo di garanzia del procedimento elettorale, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, certifica l'ammissione o l'esclusione delle candidature. In caso di esclusione la decisione deve essere comunicata al Socio che ha avanzato la propria candidatura.
6. Il numero dei Consiglieri da eleggere, in base a quanto disposto dall'art. 8 comma 1 dello Statuto, deve essere dispari e compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici). Il predetto numero, ai sensi dell'art. 8 comma 1 ultimo periodo dello Statuto, è stabilito dall'Assemblea dei Soci prima dello svolgimento dell'elezione. In caso di mancata deliberazione da parte dell'Assemblea, è mantenuta invariata la composizione numerica del Consiglio Direttivo oggetto della più recente deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
7. Nel caso in cui il numero delle candidature presentate risultasse pari o inferiore al numero dei componenti del Consiglio da eleggere stabilito dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo uscente delibera di ridurre di 2 (due) il numero di membri che comporranno il nuovo Consiglio, in modo che la differenza tra il numero dei candidati e quello dei Consiglieri da eleggere sia pari ad almeno 1 (uno). Qualora non si determini tale differenza a seguito della diminuzione di 2 (due) membri del Consiglio da eleggere, si farà ricorso a valori multipli di 2 (due). In ogni caso deve essere rispettato il numero minimo di Consiglieri previsto dallo Statuto.

TITOLO II
LE MODALITÀ DI VOTO, LO SCRUTINIO E LA
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 6

L'Assemblea elettorale e le modalità di voto

1. Il voto per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione è espresso con una delle seguenti modalità:
 - a) su scheda consegnata nel corso dell'Assemblea elettorale convocata nel luogo, data ed orario stabiliti nella delibera di indizione dell'elezione ed al termine della quale saranno effettuate le operazioni di scrutinio;
 - b) nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi la costituzione del seggio elettorale di cui al successivo art. 7, su scheda consegnata durante l'orario di apertura di detto seggio.
2. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto e, ai sensi dell'art. 7 comma 2 dello Statuto, non sono ammessi voti per delega.
3. L'elezione del Consiglio Direttivo è effettuata sulla base di una lista unica di Soci candidati, così come previsto dall'art. 8 comma 3 dello Statuto.
4. La scheda elettorale è predisposta sulla base del modello allegato al presente Regolamento e contiene i nominativi dei candidati posti in ordine alfabetico sulla base del cognome di ciascuno di essi. Ogni scheda deve contenere sul retro il timbro dell'Associazione e la firma di almeno un membro dell'Organo di garanzia del procedimento elettorale.
5. Nel corso dell'Assemblea elettorale la votazione è consentita a tutti i Soci elettori che accedano al luogo in cui si tiene detta Assemblea entro 60 (sessanta) minuti dall'inizio delle operazioni di voto. A tale riguardo l'Organo di garanzia del procedimento elettorale, nel momento in cui dà inizio alle predette operazioni, è tenuto a comunicare a tutti i presenti ed a trascrivere immediatamente nel verbale il termine entro il quale sarà consentito l'accesso al voto. In ogni caso le operazioni di voto non possono essere dichiarate concluse se non sia decorso il predetto termine.

6. Ciascun Socio elettore esprime il proprio voto mediante l'apposizione di un segno sul rettangolo contenente il cognome e nome del candidato dal quale si evinca la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato od i candidati prescelti. Le schede che presentino segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.
7. Ogni Socio elettore potrà esprimere un numero massimo di voti pari a 4 (quattro).
8. Prima di inserire la scheda elettorale nell'urna ogni Socio elettore è tenuto ad apporre la propria firma nel verbale delle operazioni elettorali accanto al proprio nominativo pre-stampato.
9. Durante le operazioni di scrutinio le schede contenenti un numero di candidati votati superiore al numero massimo consentito compongono il gruppo denominato "*schede contenenti un numero di voti superiore al limite consentito*". Tali schede non sono valide ai fini dell'attribuzione dei voti ai singoli candidati ma sono prese in considerazione nel caso in cui due o più candidati conseguissero un medesimo numero di voti, secondo quanto stabilito al successivo art. 9 comma 1 lett. a).
10. L'Organo di garanzia del procedimento elettorale organizza le operazioni elettorali con modalità che rispettino il diritto alla segretezza nell'espressione del voto. Tale diritto deve essere garantito anche nella successiva fase di scrutinio.
11. Tutte le schede elettorali contenenti sia voti validi che non validi devono essere conservate nell'archivio associativo per almeno un anno dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 7
Votazione nel seggio elettorale costituito in giorni antecedenti all'Assemblea elettorale

1. Al fine di favorire la partecipazione al voto il Consiglio Direttivo uscente può deliberare, in sede di indizione dell'elezione, che sia consentito esprimere il voto, in una o più giornate antecedenti il giorno di convocazione dell'Assemblea elettorale, all'interno di un seggio appositamente costituito nel medesimo

luogo in cui si terrà detta Assemblea ovvero in altra sede.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 il Consiglio Direttivo dovrà indicare nella delibera di indizione dell'elezione il giorno ovvero i giorni di apertura del seggio elettorale, l'orario di apertura e chiusura nonché il luogo in cui esso sarà costituito.
3. All'interno del seggio dovrà essere sempre presente almeno un componente dell'Organo di garanzia del procedimento elettorale.
4. Per le modalità di espressione del voto nel seggio elettorale si fa riferimento a quanto previsto nel precedente art. 6.
5. Le schede utilizzate per l'espressione del voto nel seggio elettorale dovranno essere scrutinate esclusivamente nel corso dell'Assemblea elettorale di cui all'art. 6.

Art. 8 *Operazioni di scrutinio*

1. Nell'ambito dell'Assemblea elettorale l'Organo di garanzia del procedimento elettorale, subito dopo la chiusura della votazione, procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede che vi sono contenute verificando che siano identiche al numero dei votanti indicato nel verbale.
2. L'Organo di garanzia del procedimento elettorale è tenuto e redigere il verbale delle operazioni di scrutinio da cui devono risultare:
 - a) i numeri dei votanti, delle schede bianche e di quelle nulle;
 - b) il numero delle schede contenenti un numero di voti superiore al limite consentito;
 - c) il numero delle schede contenenti voti validi;
 - d) i risultati della votazione;
 - e) ogni altra utile annotazione.

Art. 9 *Proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere*

1. L'Organo di garanzia del procedimento elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, predisponde la graduatoria dei candidati sulla base del numero di voti

ottenuto da ciascuno di essi. Nel caso in cui due o più candidati conseguano un identico numero di voti la loro posizione nella graduatoria è stabilita sulla base dei criteri successivamente indicati:

- a) numero di voti ottenuti nell'ambito delle schede contenenti un numero di voti superiore al limite consentito;
- b) in caso di ulteriore parità sulla base della maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- c) con ulteriore parità in relazione alla maggiore anzianità anagrafica.

2. La proclamazione degli eletti è effettuata al termine dello scrutinio, sulla base delle risultanze del verbale, a cura dell'Organo di garanzia del procedimento elettorale. L'esito della votazione è reso pubblico sia attraverso il sito web ufficiale dell'Associazione che con comunicazione inviata ai Soci tramite e-mail.
3. Il Consigliere che ha conseguito il maggiore numero di voti è tenuto a convocare la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'elezione nel corso della quale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto, si procederà all'elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione.

TITOLO III *ALTRE DISPOSIZIONI*

Art. 10 *Eventuale rinvio della data dell'elezione*

1. Per cause sopravvenute che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio Direttivo, con motivata deliberazione, può rinviare la data dell'elezione per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi dalla data originaria di convocazione dell'Assemblea elettorale.

Art. 11 *Ricorsi in materia elettorale*

1. Eventuali contestazioni relative alle operazioni di voto e di scrutinio potranno essere sottoposte all'Organo di garanzia del procedimento elettorale entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data della proclamazione degli eletti. La decisione del predetto Organo è definitiva.



**SCHEDA PER L'ELEZIONE DI
N._ MEMBRI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE PARCO CERTOSA**

Il voto si esprime tracciando un segno sul nominativo del candidato.

E' possibile votare un numero massimo di 4 candidati

COGNOME

Nome

COGNOME

Nome